

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 59

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CANTALUPO e CUTTITTA**

*Presentata il 5 luglio 1958*

Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha lo scopo di soddisfare l'aspirazione della categoria dei sottufficiali delle nostre Forze armate: la equiparazione integrale, giuridica ed economica alla categoria « esecutiva » dei civili statali.

Questi modesti, ma solerti e capaci collaboratori degli ufficiali sono stati per lungo tempo dimenticati, e la loro posizione nella scala gerarchica dei dipendenti dello Stato è rimasta senza un riconoscimento giuridico e morale che li mettesse alla stessa stregua di una qualsiasi categoria di impiegati civili dello Stato.

Questi sottufficiali, benché privi di un qualsiasi stato giuridico, hanno sempre prestato servizio con abnegazione, infaticabilmente, e hanno dato la loro opera senza rallentamenti in attesa che la loro aspirazione venisse un giorno appagata.

Purtroppo, detta aspirazione, cioè quella che la loro categoria sarebbe stata allineata a quella parallela degli impiegati di gruppo C è rimasta tale perché le leggi delegate hanno risolto solo parzialmente l'importante problema, ed in maniera tale da amareggiare ancor più la categoria.

L'equiparazione, oltre ad essere solo economica, stabili un vero e proprio declassamento di tutti i gradi dei sottufficiali, rispetto ai civili, livellando il maresciallo maggiore e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, al penultimo grado della nuova carriera esecutiva, che sostituì il fin allora « gruppo C » cioè a primo archivista dell'Amministrazione centrale.

Non vi è dubbio se una equiparazione si volesse fare, essa avrebbe dovuto eguagliare il grado massimo dei sottufficiali (maresciallo maggiore) a quello massimo dei civili di tale carriera (archivista capo).

Onorevoli colleghi! Il disagio morale in cui è venuto a trovarsi tutta la categoria dei sottufficiali ha ferito il loro amor proprio ed è per questo che la proposta di legge in questione vuol riparare al grave torto commesso nei loro riguardi.

Onorevoli colleghi! Confidiamo nella vostra piena approvazione alla presente proposta di legge, sicuri di rendere in tal modo, oltre che un servizio alle Forze armate e al Paese un atto di giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai fini della determinazione del trattamento economico i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, della guardia forestale sono inquadrati nella tabella unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19 con i seguenti coefficienti:

l'aiutante di battaglia ed i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate di polizia, coefficiente 274;

maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia, coefficiente 229;

maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia, coefficiente 202;

sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia, coefficiente 180;

sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate e di polizia, coefficiente 157.

Restano invariate le attuali disposizioni relative alla indennità e agli altri assegni inerenti alla loro qualifica di militare.

### ART. 2.

I sottufficiali che si trovano comunque in posizione di quiescenza o di sfollamento riliquidano il trattamento in relazione al nuovo inquadramento di cui all'articolo 1.

### ART. 3.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.